

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 6 luglio 2016, n. 147

Società Cooperativa Sociale “Futura” di Monteleone di Puglia (FG). Conferma dell’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., della struttura riabilitativa psichiatrica residenziale di tipologia Comunità Alloggio (art. 2 del R.R. n. 7/2002) denominata “Il Castello”, ubicata in Panni (FG) alla Via Gramsci n. 5.

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
- Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell’Ufficio Accreditamenti;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 — Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;
- Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto *“Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 — Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”*;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”*.

in Bari presso la sede della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditemento (PAOSA), sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 — *“Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private”* prevede all’art. 2 la *“Comunità alloggio, ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a più elevata intensità assistenziale, con copertura assistenziale per 12 ore giornaliere”* che *“accoglie utenti relativamente autonomi sul piano della soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con abilità psicosociali sufficientemente acquisite.”*

L’art. 3, lettera c) punto 4) della L. R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i. - *“Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”*, ha disposto che la Regione con Determinazione Dirigenziale provvede al rilascio dei provvedimenti di accreditamento delle strutture sanitarie.

La L.R. n. 1/2005, all'art. 16, comma 1, lettera j), ha aggiunto all'art. 29 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. il co. 5 bis, il quale dispone che *“Le strutture di cui al R.R. n. 7/2002 che hanno operato in regime di convenzione con le unità sanitarie locali (USL), sulla scorta di atti autorizzativi di quest'ultime, in conformità alla programmazione definita dai dipartimenti di salute mentale, devono essere considerate, a tutti gli effetti, autorizzate all'esercizio dell'attività”*.

Successivamente, la L.R. n. 26/2006, all'art. 12, comma 1, lettera k) ha aggiunto all'art. 29 della L.R. n. 8/2004 il comma 4 bis, poi soppresso dall'art. 4, comma 1, lettera a) della L.R. n. 14/2013, il quale disponeva che *“Le strutture e i professionisti autorizzati e/o transitoriamente accreditati, individuati in applicazione dei fabbisogni determinati dai regolamenti regionali di cui all'art. 3, in caso di necessità di adeguamento ai requisiti strutturali di cui al regolamento regionale 13 genn. 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), sono autorizzati al trasferimento definitivo e/o alla realizzazione di nuove strutture nell'ambito dello stesso AUSL, secondo le vigenti procedure autorizzative. Il trasferimento non comporta la sospensione né la revoca dell'accreditamento transitoria, che deve intendersi valida ed efficace fino all'acquisizione dell'accreditamento istituzionale. (...)”*.

La L.R. 8/2004 e s.m.i., all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub. 3.3 prevede che i trasferimenti in altra sede delle strutture già autorizzate rientrino nel regime autorizzativo previsto per la realizzazione di nuove strutture.

Il successivo art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ai commi 1 e 2, prescrive inoltre che *“tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria a socio-sanitario soggetto ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune”,* allegandovi il certificato di agibilità e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. Il medesimo articolo, al comma 3, stabilisce altresì che *“alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), numero 1.1.”*, tra cui quella in oggetto del presente provvedimento.

La Regione inoltre, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio, verifica — ai sensi del successivo comma 5 — l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), e successive modificazioni, nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione, ove prevista, ed in caso di esito positivo di detta verifica rilascia l'autorizzazione all'esercizio.

Successivamente, il R.R. n. 18 del 30/07/2009 ha disposto all'art. 1, comma 2 che *“Le strutture e i professionisti che intendono effettuare il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture, devono assicurare, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, che:*

- 1. Il trasferimento definitivo e/o la nuova realizzazione deve avvenire nell'ambito della stesso territorio coincidente con quello del Distretto Socio Sanitario;*
- 2. Il trasferimento può aver luogo con preavviso non inferiore a giorni sessanta;*
- 3. Il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture al di fuori dell'ambito territoriale coincidente con il Distretto Socio sanitaria può essere effettuata sola previa acquisizione di apposito autorizzazione da parte della Regione Puglia, su parere dell'Azienda Sanitaria locale competente, analizzati i requisiti di fabbisogno distrettuale.”*

La L.R. n. 14 del 17/6/2013 ha apportato modifiche e integrazioni alla L.R. n. 8/2004 in materia di trasferimento definitivo in altra sede di strutture sanitarie e socio sanitarie autorizzate e/o accreditate, tra l'altro abrogando il sopra citato R.R. n. 18/2009, ma stabilendo altresì, con l'inserimento all'art. 29 del comma 6 ter, quanto segue:

“Le procedure di trasferimento definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ancora in corso alla

data dell'entrata in vigore del presente comma, restano disciplinate dalle norme previgenti in materia. L'accreditamento nella nuova sede in occasione delle suddette procedure non costituisce nuovo accreditamento anche ai sensi e per gli effetti del comma 32 dell'articolo 3 dello legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (...)".

La L.R. n. 4/2010, all'art. 12, comma 1, recependo quanto stabilito dalla Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010), ha disposto che la data fissata al 31/12/2009 per la cessazione dei provvisori accreditamenti dall'art. 36, co. 1 della L.R. n. 10/2007, fosse rinviata al 31/12/2010.

Successivamente, l'art. 1, co. 35 della L. 10/2011, recepito all'art. 1, punto 1, lettera a) della L.R. n. 5 del 5/2/2013, che ha modificato il predetto art. 12, comma 1, della L.R. 4/2010, ha previsto un'ulteriore proroga del predetto termine per la cessazione degli accreditamenti provvisori di alcune tipologie di strutture sanitarie e socio-sanitarie private, fra cui quelle di riabilitazione psichiatrica, al 31/12/2012.

Il medesimo art. 12 della L.R. n. 4/2010 prevede, ai commi 2 e 3, rispettivamente:

- che tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie private diverse da quelle ospedaliere e ambulatoriali, che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio accreditamento di cui all'articolo 36 della l.r. 10/2007, a partire dal 1° gennaio 2013 accedono alla fase dell'accreditamento istituzionale, purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al regolamento regionale 3/2005;
- che l'accesso alla fase di accreditamento istituzionale di cui al comma 2 avviene previa presentazione di apposita istanza contenente l'autocertificazione, resa ai sensi di legge, circa il possesso dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dal Reg. reg. n. 3/2005.

Infine, la Legge n. 15 del 27/2/2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative", all'art. 7 (Proroga di termini in materia di salute) ha inserito il comma 1-bis, il quale dispone che "All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. (...)".

Con Deliberazione n. 554 del 04/10/1990 il Comitato di Gestione della ex USL FG-9 di Accadia ha affidato alla Società Cooperativa Sociale "Futura", tra l'altro, la gestione della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica denominata "Il Castello", sita in Panni (FG) al Largo Annunziata n. 20, autorizzando la sottoscrizione della relativa convenzione, prorogata e successivamente formalizzata con contratto di affidamento sottoscritto dal Direttore Generale ASL FG/3 e dal legale rappresentante della predetta Società Cooperativa, repertorio n. 375 del 14/07/1999.

Per quanto sopra, la CRAP "Il Castello" di Panni, attivata in attuazione dei predetti atti della ex AUSL FG/3 nell'ambito della programmazione del fabbisogno riabilitativo rilevato dal DSM, risultava autorizzata all'esercizio ai sensi del sopra riportato art. 29, comma 5 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e transitoriamente accreditata ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge n. 724/1994.

Con istanza del 22/01/2007 il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Futura" ha chiesto al Dirigente del Settore Sanità dell'Assessorato Regionale Politiche della Salute, ai sensi dell'art. 29, comma 4 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., sopra riportato,

"l'autorizzazione al trasferimento definitivo della Comunità riabilitativa Assistenziale Psichiatrica "Il Castel-

lo" dalla attuale sede di Largo Annunziata n. 20 Panni (FG) allo nuovo sede di Via Gramsci n. 5 Panni (FG).".

Con istanza del 28/12/2007 il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Futura", in relazione alla "Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica "Il Castello" sita in Panni al Largo Annunziata n. 20 (...), titolare di status di "accreditamento transitorio", in virtù dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/1994 per l'esercizio di attività nella seguente tipologia: *Struttura residenziale terapeutico riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere.*", ha presentato al Settore Programmazione e Gestione Sanitaria (PGS) "formale istanza per l'accesso alla fase di "provvisorio accreditamento in applicazione di quanto prevista dall'art. 8-quoter del D. Leg.vo 30/12/1992, n. 502 e successive variazioni ed integrazioni", autocertificando il possesso "di tutti i requisiti ulteriori di carattere organizzativo generali e specifici previsti, per la tipologia di appartenenza dello Struttura, dal Regolamento regionale 14/01/2005, n. 3."

Con Deliberazione del D.G. ASL FG n. 1758 dell'08/10/2010 e successiva Deliberazione n. 572 del 06/05/2011, trasmesse al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) con note prot. n. 173/DSM del 02/02/2011 e prot. n. 426/44.GG. dell'11/07/2011, sono stati approvati il fabbisogno e la rideterminazione della rete di strutture di riabilitazione psichiatrica dell'ASL FG, stabilendo, tra l'altro, la riconversione della suddetta CRAP [con una dotazione di n. 10 posti letto, inferiore a quella di n. 14 p.l. prevista dal R.R. n. 3/2005 - Sezione D.03] in una Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) ugualmente denominata "Il Castello", con una dotazione di n. 8 posti letto.

In data 30/12/2010, ai sensi della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Futura" ha nuovamente chiesto al Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria (PGS) l'autorizzazione al trasferimento della Comunità Alloggio denominata "Il Castello" da Panni - Largo Annunziata n. 20 a Panni - Via Gramsci n. 5, nonché l'accreditamento istituzionale della struttura sita in Panni alla Via Gramsci n. 5, per n. 8 posti letto, autocertificando il possesso "di tutti i requisiti ulteriori di carattere organizzativo generali e specifici previsti, per la tipologia di appartenenza della Struttura, dal Regolamento regionale 14/01/2005, n. 3."

Con nota prot. n. 171 del 26/10/2012 il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Futura" ha trasmesso al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) l'autorizzazione alla realizzazione al trasferimento in Via Gramsci n. 5, rilasciata dal Sindaco del Comune di Panni con atto prot. n. 0003229 U del 26/10/2012.

Il Servizio APS, con nota prot. n. AOO_0814052/APS1 del 06/12/2012, ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG di effettuare idoneo sopralluogo presso la nuova sede della struttura, in Panni alla Via Gramsci n. 5, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 per tale tipologia di struttura.

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, con nota prot. n. 64854-13 del 29/06/2013, ha trasmesso gli esiti del sopralluogo effettuato presso la struttura sita in Via Gramsci n. 5, Panni, esprimendo "parere favorevole all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della Comunità Alloggio psichiatrica Il Castello da Largo Annunziata n. 20 o Via Gramsci n. 5 in Panni, per 8 (otto) posti letto".

Con Determinazione Dirigenziale n. 235 del 23/09/2013 il Servizio APS ha rilasciato alla Società Cooperativa Sociale "Futura", ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub. 3.3, dell'art 8, comma 3 e dell'art. 29 comma 6 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dell'art. 1 del R.R. n. 18 del 30/07/2009, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della Comunità Alloggio denominata "Il Castello", con una dotazione di n. 8 posti letto, nell'ambito del Comune di Panni, dal Largo Annunziata n. 20 alla Via Gramsci n. 5.

Successivamente, con nota prot. n. AOO_081/896/APS1 del 05/03/2014, il Servizio APS ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi dell'art 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di effettuare sopralluogo presso la nuova sede della struttura, alla Via Gramsci n. 5, Panni, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per l'accreditamento istituzionale.

Con nota prot. n. 02530/15 del 19/01/2015 il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha comunicato al Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) che:

"in data 13.10.2014 è stato effettuato idoneo sopralluogo per le verifiche dei requisiti edilizio-strutturali, organizzativi e tecnologici così come previsti dalla L.R. 08/2004, dal R.R. 03/2005 e R.R. 07/2002 e s.m.i..

Si è proceduto, altresì, in data 13.10.2014 alla verifica documentale ed in data odierna verifica della documentazione integrativa presentata.

Tutto ciò premesso e a conclusione del procedimento.

- *Visto l'esito dei controlli eseguiti;*

- *esaminati gli atti presentati;*

si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE per il rilascio dell'Accreditamento di

1) *COMUNITA' ALLOGGIO "IL CASTELLO" 8 P.L. VIA GRAMSCI 5 — PANNI (FG).*

(...)".

Pertanto, si propone di confermare l'accreditamento istituzionale ex art. 12, commi 2 e 3 della L.R. 4/2010 della Comunità Alloggio "Il Castello" di Panni (FG) - Via Gramsci n. 5, gestita dalla Società Cooperativa Sociale "Futura", con dotazione di n. 8 posti letto, con la precisazione che:

- ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 8/2004, *"La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo"*;

- ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8, e dell'art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/04 e s.m.i., questo Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL incaricato, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accreditamento con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti
Mauro Nicastro

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE
ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditementi e dal Dirigente del Servizio Accreditementi;

DETERMINA

- di confermare l'accreditamento istituzionale ex art. 12, commi 2 e 3 della L.R. 4/2010 della Comunità Alloggio "Il Castello" di Panni (FG) - Via Gramsci n. 5, gestita dalla Società Cooperativa Sociale "Futura", con dotazione di n. 8 posti letto, con la precisazione che:
 - ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 8/2004, *"La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo"*;
 - ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8, e dell'art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/04 e s.m.i., questo Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL incaricato, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accreditamento con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Futura", Via Garibaldi n. 90, Monteleone di Puglia (FG);
 - al Direttore Generale dell'ASL FG; - al Direttore del DSM ASL FG;
 - al Sindaco del Comune di Panni (FG);
 - al Dirigente della Sezione P.A,T.P. della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditemento/all'Albo Telematico *(ove disponibile)*;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia *(ove disponibile l'albo telematica)*;
- e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione PAOSA
Giovanni Campobasso